

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER IL SERVIZIO
DEI RIFIUTI URBANI**

TITOLO I	4
NORME GENERALI	4
ART. 1	4
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 2	4
AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 3 -.....	4
PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	4
ART. 4 -.....	4
PIANO FINANZIARIO	4
ART. 5 -.....	5
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	5
ART. 6 -.....	5
SOGGETTO GESTORE	5
ART. 7 -.....	5
CONTRATTO DI SERVIZI	5
TITOLO II -	7
DELLE TARIFFE	7
ART. 8 -.....	7
SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 9	7
- ESCLUSIONI	7
ART. 10	8
- COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 11	8
- ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 12- COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	9
ART. 13	9
- UTENZE DOMESTICHE:	9
COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	9
ART. 14	10
- TARIFFA GIORNALIERA	10
ART. 15 –	10
MANIFESTAZIONI, EVENTI E PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE	10
ART. 16	11
- CATEGORIE DISAGIATE	11
ART. 17 -.....	11
RICHIESTE DI RIDUZIONI	11
ART. 18	11
- AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	11
TITOLO III	13
- DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI	13
ART. 19	13
- INIZIO, VARIAZIONE E	13
CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E DETENZIONE	13
ART. 20 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA	13
ART. 21 - OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI	14
ART. 22	14
- RISCOSSIONE ORDINARIA	14
ART. 23	14
- OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI	14
ART. 24	14
- PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	14
ART. 25	14

- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI.....	14
ART. 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI.....	15
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI	15
ART. 27	15
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI.....	15
DILAZIONE DEI VERSAMENTI.....	15
ART. 28	15
- TRANSAZIONE DI CREDITI.....	15
ART. 29	15
- RIMBORSI E SGRAVI	15
ART. 30	15
- CONTROLLI ED ACCERTAMENTI.....	15
ART. 31 - PENALITÀ ED INTERESSI	16
ART. 32 - POTERI DEL COMUNE / SOGGETTO GESTORE,.....	16
TITOLO IV	17
- DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	17
ART. 33	17
- SANZIONI	17
ART. 34	17
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
ART. 35-.....	17
AUTOTUTELA.....	17
ART. 36-.....	18
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	18
ART. 37- CONTRATTO INTEGRATIVO	18
ART. 38-.....	18
TRIBUTO AMBIENTALE.....	18
ART. 39-.....	18
ABOLIZIONE DELLA TARSU	18
ART. 40 -.....	18
NORME TRANSITORIE.....	18
ART. 41 -.....	19
ENTRATA IN VIGORE	19
ALLEGATO 1	20
SUDDIVISIONE SCHEMATICA DELLE UTENZE.....	20
ALLEGATO 2.....	21
UTENZE NON DOMESTICHE ORDINARIE: ELENCO DELLE CATEGORIE ... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
ALLEGATO 3.....	22
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.....	22

TITOLO I- NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione della tariffa

1. I costi relativi al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno essere coperti a decorrere dal 1 gennaio 2002 con un'entrata tariffaria annuale avente natura di "prestazione patrimoniale imposta" la cui titolarità per la determinazione spetta al Comune.

2. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

Art. 2 Ambiti di applicazione della tariffa

1. Il servizio di igiene ambientale è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

2. La tariffa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria. La Giunta può prevedere delle riduzioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio Comunale.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio per un minimo di 10 giorni consecutivi o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, la tariffa è dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% della quota variabile.

4. Le modalità per ottenere lo sgravio da parte dell'utenza sono definite nel contratto di servizi di cui all'art.7.

Art. 3 - Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se la raccolta dei rifiuti è effettuata soltanto nella strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.

4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 4 - Piano Finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dagli uffici, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.

2. Il soggetto gestore, predisporre, almeno 30 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Piano finanziario e l'articolazione tariffaria per l'anno di competenza, secondo le indicazioni dell'art. 4 del Decreto.

2bis. La Giunta Comunale fa proprio il Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore

3. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;

- la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

4. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
- eventuali rilievi ed indagini sulla quantità e qualità dei rifiuti aventi diretta ripercussione sui coefficienti quali-quantitativi utilizzati per il calcolo della tariffa

Art. 5 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.

2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 4, l'Amministrazione Comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 10 e delle modalità di calcolo adottate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.

3. Nel caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

4. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno di competenza e verrà applicata salvo conguaglio.

5. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determini una scoperta dei costi, La Giunta Comunale, previa rilevazione della congruenza dei costi rendicontati dal Soggetto Gestore provvederà a rideterminare la tariffa per mantenere la copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio. In assenza di tale provvedimento il Comune dovrà procedere alla copertura dei costi versando al soggetto gestore entro il 28/2 dell'anno successivo l'importo dovuto.

6. La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria di tariffazione sperimentale ai sensi del comma 16 dell'art. 49 del D.lgs. 22/97, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del settore rifiuti.

7. Il soggetto gestore di cui al successivo art. 6, adotterà tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate, in sede di approvazione di bilancio, alla tariffa base unitaria.

8. La tariffa è soggetta ad IVA salvo diversa determinazione di Legge.

Art. 6 - Soggetto Gestore

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti, è affidata ai sensi dell'art. 49 comma 9 e 13 del Decreto Lgs 22/97 al soggetto Gestore con il quale verrà sottoscritta apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizi. Per quanto ancora di competenza del Comune l'attività gestionale della tariffa, è demandata all'Ufficio competente facente parte del Settore servizi economico-finanziari del Comune.

2. Il soggetto gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa (denunce, variazioni ecc.), di recupero crediti nonché l'attività di accertamento, sono affidate a quest'ultimo con le modalità che saranno fissate nel contratto di servizio.

3. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il soggetto gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione della tariffa e a vigilare sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.

Art. 7 - Contratto di servizi

Il Contratto di servizi dovrà prevedere, se non disciplinato dal presente regolamento:

- le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente salvo conguaglio in rapporto alle effettive prestazioni reciproche;
- le modalità per erogare gli sgravi in caso di mancata effettuazione del servizio;
- i criteri per la stipula di contratti per servizi e manifestazioni particolari non previste dal presente regolamento di cui all'art 15;
- le modalità di erogazione al soggetto gestore dei contributi Comunali per le categorie disagiate;
- le modalità di presentazione delle denunce, il numero e l'apertura degli sportelli;
- le modalità di riscossione come il numero di rate delle bollette e i periodi di bollettazione;

- le modalità per l'introito delle somme dovute per la tariffa giornaliera e riscosse dal Comune di cui all'art. 14;
- le modalità per il riconoscimento degli eventuali costi residui già sostenuti o che il Comune sostiene o intende sostenere (es. personale addetto,...);
- le modalità per l'erogazione dell'eventuale contributo per la copertura integrale dei costi del servizio nel periodo di decorrenza della fase di transizione così come indicato all'art 11 comma 1 del decreto;
- quant'altro sia utile o necessario definire per la ottimale gestione della tariffa.

TITOLO II - DELLE TARIFFE

Art. 8 - Soggetti passivi

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del costo del servizio.

6. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere la tariffa é del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 9 - Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (l'abitazione chiusa ma dotata di allacciamenti alle reti di servizi rimane assoggettata ai costi fissi del servizio; l'occupante di abitazione non allacciata alle reti dei servizi pubblici è soggetto passivo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del presente articolo;
le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
- le pertinenze agricole
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;

- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m.1.50
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 20 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

6. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 con diritto a restituzione dell'importo pagato.

7. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo;

8. Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 10 - Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti sostenuti dal Comune e dal soggetto gestore, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Il Comune, sulla base del Piano Finanziario :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (Tnd) ;
- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd) ;
- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd) ;
- definisce le modalità di accesso da parte delle utenze all'erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del Dlgs 22/97.

3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, sulla base dell'art. 11 e vanno definiti ogni anno in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento.

4. La tariffa nella sua parte fissa è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali agibili siano temporaneamente chiusi o l'uso sia temporaneamente sospeso.

Art. 11 - Articolazione della tariffa

1. L'articolazione della tariffa tiene conto della necessità di rapportare una quota della medesima alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio effettivamente fornito e ai costi di gestione come previsto dal comma 4 art. 49 del D.lgs 22/97 oltre che agli articoli 5 e 6 del DPR 158/99.

2. Allo scopo vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica ciascuna delle quali è suddivisa in due classi denominate ordinaria e non ordinaria (una schematizzazione esemplificativa è riportata in allegato 1);

3. sono "utenze domestiche ordinarie (U.D.O)" le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono "utenze domestiche non ordinarie (U.D.NO.)" le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località.

4. Le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti:

- le “utenze non domestiche ordinarie (U.ND.O)” conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima di una utenza domestica ordinaria, le U.ND.O sono suddivise in categorie di cui all'allegato 2 secondo quanto previsto dal DPR 158/99;
- le “utenze non domestiche non ordinarie (U.ND.NO)” conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.D.O;

5. Le U.ND.NO sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio “dedicato” che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Il servizio “dedicato” è parametrizzato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, n° svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità,...). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione tariffaria. Tuttavia il soggetto gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune tutte le misure economiche applicate a questa categoria di utenti

6. Ciascuna classe può essere suddivisa secondo ulteriori categorie in funzione della fruizione della singola utenza di servizi particolari¹ oggetto di una specifica calibrazione e determinazione.

Art. 12- Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 20, ovvero da misurazione diretta.

2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

6. La superficie presa come base per l'attribuzione della parte variabile è calcolata in conformità con quanto indicato ai commi precedenti detratta della eventuale superficie relativa a locali o comunque a porzioni fisicamente delimitate degli stessi a cui può essere attribuita una produzione di rifiuti speciali non assimilati.

7. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.

Art. 13 - Utenze Domestiche: Commisurazione del nucleo familiare

1. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; comunque, è fatto salvo il conguaglio, comunicato dall'anagrafe, per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno². Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 90 giorni, il soggetto di cui all'articolo 8 presenta apposita denuncia. Sono contemplate anche le variazioni per periodi superiori a 90 giorni di persone residenti nei seguenti casi:

- cause di forza maggiore (chiamata alle armi, motivi di salute, affido familiare, ecc.);
- effettivo allontanamento dal luogo di residenza per documentati motivi ;

Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell'anagrafe.

2. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie iscritte all'AIRE, ovvero occupate solo da alcuni componenti del nucleo anagrafico di soggetti già residenti nel Comune e qualora comunque i locali risultino temporaneamente occupati per periodi inferiori a 90 giorni si considera, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del conducente dell'immobile, un numero di occupanti forfetario pari a 2.

3. Per le utenze domestiche non ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine

¹ Es. asporto domiciliare della frazione verde, ritiro ingombranti su chiamata, misurazione del conferimento di particolari tipologie di rifiuto presso il centro di raccolta

² nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, eccetera;

stabilito dall'art.19 e in mancanza della denuncia si considera un numero dei componenti il nucleo forfetario pari a 4.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata;

Art. 14 - Tariffa giornaliera

1 Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. È considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi.

2. La misura tariffaria (T) dovuta è pari, all'1.5% della tariffa unitaria corrispondente (Tu) moltiplicata per i giorni di utilizzazione od occupazione, con un minimo di EURO 16,50 (lire. 31.948) e un massimo corrispondente al doppio della tariffa intera annua, senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazioni, nel caso di occupazioni di aree scoperte. Il minimo è applicato ad ogni evento ovvero per anno nel caso di occupazione periodica Per il calcolo della tariffa si fa riferimento alle tariffe delle categorie 16 e 19 all'Allegato 2.

La formula per il calcolo è quindi la seguente:

$$T = Tu * \text{Sup. Occupata} * 1,5/100 * n^{\circ} \text{ giorni di occupazione}; T \geq 16,50; T \leq 2 * Tu * \text{Sup. Occupata}$$

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, in deroga a quanto disposto dall'art. 22, contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche presso l'ufficio Comunale competente od altro ufficio incaricato.

5. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla penalità, interessi ed accessori.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 3 ore giornaliere con produzione di rifiuti inferiore a 150 litri;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc...;
- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore con produzione di rifiuti inferiore a 150 litri;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione.

7. La misura tariffaria di cui al comma 2 è dovuta anche dagli utenti che chiedono, per un periodo inferiore a sei mesi, servizi non a chiamata³, erogati in via continuativa, quale contributo per i maggiori oneri di fornitura, ritiro e mancato ammortamento.

Art. 15 –Manifestazioni, eventi e produzione di rifiuti particolare

1. Per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, di tipo occasionale nonché per produzioni di rifiuti urbani particolari per frequenza, quantità qualità ovvero non disciplinati altrimenti nel presente regolamento, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il Soggetto Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. La tariffa è determinata sulla base di:

- criteri di analogia con le tariffe in vigore;
- dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e afferenti al servizio di gestione dei rifiuti così come individuati nell'Allegato 1 al DPR 158/99;

³ quali ad esempio fornitura di contenitori quali cassonetti, benne, contenitori scarrabili

3. In mancanza di stipula del contratto il soggetto gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere la tariffa secondo i criteri indicati al comma 2.

Art. 16 - Categorie disagiate

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio o nei termini di cui al comma 6 dell'art. 5 di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche sostituendosi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

2. In tal caso Comune dovrà comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti disagiati nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

3. Le modalità di erogazione al soggetto gestore dei contributi Comunali per le categorie di cui al comma 1 sono previste nel Contratto di servizi di cui all'art. 7.

Art. 17 - Richieste di riduzioni

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando i moduli denuncia, previsti dall'art. 21 del presente Regolamento, complete di tutti i dati richiesti.

2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

3. Le riduzioni, sono concesse se non diversamente previsto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e riconosciute dalla prima bolletta utile.

4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

5. Il soggetto Gestore e il Comune in ogni tempo potranno procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 18 - Agevolazioni e riduzioni

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata di cui al comma 10 e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 oppure che attuino programmi specifici di riduzione del rifiuto sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa (TV).

2. Le riduzioni alle utenze che attuino iniziative specifiche di riduzione del rifiuto nell'ambito di programmi preventivamente concordati e approvati dall'Amministrazione Comunale e dal soggetto gestore non possono superare il 35% della quota variabile.

3. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/99 sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici dei contributi CONAI. derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite nella bolletta con un importo evidenziato separatamente in detrazione dall'importo totale dovuto.

4. Per le Utenze Non Domestiche Ordinarie nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché gli imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero ai sensi dell'art. 21, c. 7, del D. Lgs. 22/97, l'indice Kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:

- | | |
|--|-------|
| - recupero fino ad 25% del totale dei rifiuti prodotti | → 20% |
| - recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti | → 40% |
| - recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti | → 60% |
| - recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti | → 80% |

5. La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione adottati e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.

6. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare al gestore, a conclusione dell'istruttoria tecnica, con effetto dallo stesso esercizio della data di presentazione della domanda, l'applicazione della riduzione tuttavia è mantenuta solamente in seguito alla

dimostrazione, a consuntivo, del trattamento dei rifiuti speciali a propria cura e spese e nel rispetto della normativa e dell'effettivo e oggettivo recupero.

7. Le Utenze Non Domestiche Non Ordinarie nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché gli imballaggi, essendo soggette all'erogazione di un servizio "dedicato", che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, beneficeranno della riduzione del costo del servizio intrinseca nella commisurazione della tariffa.

8. La parte variabile della tariffa, è ridotta di una percentuale nei confronti degli utenti che con opportuna dichiarazione sostitutiva di notorietà sulla base di modelli predisposti dal gestore dimostreranno di trattare in proprio la frazione umida e verde con la pratica del compostaggio domestico. La riduzione è dovuta a chi riutilizza ai fini agronomici il terriccio prodotto, e sarà determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi minori costi sostenuti.

9. Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate siano temporaneamente chiuse o l'uso sia temporaneamente sospeso anche da parte di alcuni componenti del nucleo familiare, per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi viene riconosciuta una riduzione calcolata sulla tariffa variabile rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l'uso prendendo come base le tariffe approvate.

10. La riduzione di cui al comma precedente verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare al gestore, a conclusione dell'istruttoria, con effetto dallo stesso esercizio della data di presentazione della domanda, previa dimostrazione anche a consuntivo del mancato utilizzo parziale o totale dei locali.

TITOLO III - DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art. 19- Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio competente - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte.

3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente dal Comune al Gestore.

4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio Competente.

5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza di nuove utenze, la denuncia di cui al comma 2 può essere presentata, al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica.

6. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 5 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto.

7. La cessazione, nel corso dell'anno, da presentarsi entro 90 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa, contestualmente alla cessazione l'utente deve indicare il nuovo recapito a cui deve essere inviata la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza.

8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.

10. La denuncia/richiesta di detariffazione può essere prodotta in ogni tempo.

11. Gli effetti generati dalle variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti, producono i loro effetti a decorrere dalla prima emissione utile di bollettazione.

12. Ogni inizio, variazione e cessazione dell'occupazione decorre dalla data dell'evento

Art. 20 - Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

- a) Codice fiscale del titolare;
- b) Codice utente (in caso di variazione o cessazione);
- c) Cognome Nome (Denominazione impresa);

- d) Luogo e data di nascita;
- e) Domicilio fiscale;
- f) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- g) Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
- h) Ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, se non residenti nel Comune.

3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.

4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Art. 21 - Obbligo degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Soggetto Gestore, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

Art. 22- Riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art 49 comma 9 e13 del D.lgs 22/97 l'applicazione della tariffa avviene, a cura del Gestore, mediante l'emissione di apposita bolletta ed è riscossa dal medesimo Soggetto .

2. La scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 bollette, ciascuna delle quali riportante un'unica rata, è demandata alla Giunta Comunale e viene definita contestualmente all'approvazione del Contratto di servizi.

Art. 23- Omissione e ritardi dei versamenti

1. Il Soggetto Gestore, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.

2. Il Soggetto Gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un'ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente comma 2, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.

4. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Soggetto Gestore, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 24- Procedure di riscossione coattiva

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 23. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 25- Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Soggetto Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.

3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'art. 19, c. 7, è disposto d'ufficio entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 19, c. 8, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.

5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

6. Il rimborso verrà di riconosciuto, se possibile, tramite compensazione nella prima bolletta utile, non si procederà a rimborso nel impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo risulta inferiore a EURO 16,50 (lire. 31.948).

Art. 26 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. I termini di pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 22, sono quelli fissati dal Contratto di servizi dove sono indicati i possibili differimenti dei termini nei seguenti casi: decesso, lutto in famiglia, morte del convivente.

4. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità, in tale caso il Gestore avrà diritto al rimborso degli eventuali oneri finanziari aggiuntivi.

Art. 27- Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Soggetto Gestore è tenuto ad effettuare qualora disposto dal Comune e su specifica richiesta da parte del contribuente oltre ad attestazione del Responsabile dei servizi sociali del Comune, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, o in altri casi segnalati da Responsabile dei Servizi Sociali la forme di dilazione dei pagamenti particolarmente favorevoli all'utente senza applicazione di interessi.

2. Fattispecie diverse potranno essere previsti nel contratto di servizi.

Art. 28- Transazione di crediti

Il Soggetto gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi vi sia timore fondato di incerta riscossione.

Art. 29- Rimborsi e sgravi

Il Soggetto Gestore, deve procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

Art. 30- Controlli ed accertamenti

1. L'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa è esercitata dal Soggetto Gestore, avvalendosi anche delle altre banche dati disponibili (Fornitura di acqua, elettricità, telefono, Camera di Commercio,...), emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nel Contratto di servizi.

2. La Giunta Comunale, ovvero il Soggetto Gestore, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione della tariffa.

3. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Art. 31 - Penalità ed interessi

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza e di variazione degli elementi incidenti la determinazione della tariffa dell'utenza, in aggiunta alla tariffa ed agli interessi si applica, sulla somma dovuta sino alla data dell'accertamento una indennità forfetaria pari al 30% della somma accertata.

2. Nella determinazione della indennità forfetaria stabilita secondo il comma precedente si tiene conto dei casi di dichiarazione presentata tardivamente rispetto alla data di cui all'art. 19. riducendone l'importo proporzionalmente al ritardo con cui è stata presentata la dichiarazione di inizio utenza.

3. In caso di ritardato pagamento della tariffa, il Soggetto Gestore, provvederà ad addebitare una quota fissa di EURO 2,50 (lire 4841) oltre ad un risarcimento del danno finanziario conteggiato pari agli interessi dovuti calcolati sui giorni di ritardo.

4. Laddove previsto per interessi dovuti si intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno.

5. Penalità ed interessi verranno se possibile addebitati, tramite compensazione nella prima bolletta utile, non si procederà all'addebito nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo della bolletta, eventualmente cumulato con altri addebiti relativi alla fatturazione di altri servizi, risulta inferiore a EURO 16,50 (lire. 31.948).

Art. 32 - Poteri del Comune / Soggetto Gestore,

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 30, il Soggetto Gestore, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) verifica diretta delle superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono oltre a tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune o il soggetto Gestore e muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 33- Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni sulla base della potestà sanzionatoria di cui alla L. 689/81, artt. 11 e 12 secondo il seguente schema:

(a titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi)

tardiva presentazione della denuncia	Da EUR 25 a EUR 150
infedele dichiarazione	Da EUR 50 a EUR 300
omessa dichiarazione e versamento	Da EUR 100 a EUR 500
parziale versamento	Da EUR 25 a EUR 150
ritardato versamento	Da EUR 25 a EUR 150
omesso versamento	Da EUR 50 a EUR 300
mancata restituzione di dati richiesti	Da EUR 40 a EUR 250

2. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

3. Per le violazioni del regolamento non espressamente contemplate nella tabella sopra ci si avvale del principio dell'analogia.

Art. 34- Accertamento con adesione

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

2. Spetta al Soggetto Gestore, definire le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione da parte del funzionario della definizione.

Art. 35- Autotutela

1. Il Soggetto gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. In caso di grave inerzia da parte del Soggetto gestore, tale compito spetta al Segretario Comunale.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Soggetto Gestore può annullare il provvedimento.

4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Soggetto Gestore, ovvero all'Amministrazione Comunale.

5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Soggetto Gestore è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
- h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 36- Costituzione in giudizio

1. Spetta di norma al soggetto Gestore costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale;

2. Nel caso il contenzioso riguardi direttamente l'Amministrazione Comunale la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, a tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale, può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge

3. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

Art. 37- Contratto integrativo

Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso

Art. 38- Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92, non si applica, sui servizi "dedicati" erogati alle Utenze Non domestiche Non Ordinarie che non oggetto dell'articolazione tariffaria.

2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 39- Abolizione della TARSU

1. Dal momento di attivazione della tariffazione sperimentale ai sensi del comma 16 dell'art. 49 del D. lgs. 22/97 o altro termine previsto dalla legge, è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 93 del 29/09/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40 - Norme transitorie

1. Il Comune istituisce dal 1 gennaio 2002 la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in via sperimentale ai sensi del comma 1 bis e 16 del D.lgs. 22/97.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 entro il 31/12/2001 e comunque ogni altro riscontro attinente alla commisurazione della tariffa;

- b) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia, nonché a ricavare il numero degli occupanti;
- c) per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art.19 il cui termine di presentazione viene determinato al 30/6/2002; ai soggetti che non avranno provveduto alla presentazione della denuncia si applicheranno le norme dell'art. 13, c. 3;
- d) Gli uffici competenti valuteranno l'imponibilità ai fini tariffari delle superfici detassate (non soggette all'applicazione della TARSU) delle aziende iscritte a ruolo alla data del 31/12/2001.
- e) il termine di cui all'art. 4 comma 2 è posticipato alla data di approvazione del bilancio comunale.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili a decorrere dal 01/01/2002.
3. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e D.Lgs 446/97 nonché dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.

ALLEGATO 1

Suddivisione schematica delle Utenze

Utenze	Classe	Individuazione
Domestiche	Ordinarie (U.D.O)	le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune
	Non Ordinarie (U.D.NO)	le unità abitative occupate da persone che non risiedono nel Comune, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località
NON Domestiche	Ordinarie (U.ND.O)	conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella tipica di una utenza domestica ordinaria, sono suddivise in categorie di cui all'allegato 2 secondo quanto previsto dal DPR 158/99
	Non Ordinarie (U. ND.NO)	conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.D.O e sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio "dedicato" che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti

ALLEGATO 2**UtENZE Non domestiche Ordinarie: Elenco delle Categorie**

CATEGORIA	Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

ALLEGATO 3

Determinazione del numero di componenti il nucleo familiare

Utenze	Attribuzione n° componenti
Domestiche Ordinarie (U.D.O)	Secondo archivio Ufficio anagrafe
Domestiche Non Ordinarie (U.D.NO)	Numero effettivo di occupanti secondo dichiarazione dell'utente, se non disponibile la dichiarazione si presume N°=4 se stabilmente occupate e N°=2 se temporaneamente occupate